

Rassegna commentata di legislazione regionale

(a cura di MARIO GIUSEPPE PAOLUCCI)

Basilicata

Legge regionale 14 dicembre 2023, n. 46 *“Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12 settembre 2000, n. 57 “Usi civici e loro gestione in attuazione della legge n. 1766/1927 e R.D. n. 332/1928”.*

La legge n. 46 reca più di una modifica alla legge regionale 12 settembre 2000, n. 57 *“Usi civici e loro gestione in attuazione della legge n. 1766/1927 e R.D. n. 332/1928”*, al fine di adeguare la disciplina regionale in materia di usi civici al mutato contesto normativo oltre che socio-economico.

In particolare, per effetto delle modifiche apportate dalla novella, l'attuale formulazione dell'articolo 5 della citata legge regionale n. 57, dopo aver puntualizzato che la disciplina in materia di usi civici e domini collettivi è contenuta nelle leggi n. 1766/1927 e n. 168/2017, prevede che *“l'accertamento degli usi civici e la classificazione delle terre gravate da uso civico si svolge secondo le procedure di cui alla L. n. 1766/1927 ed al R.D. n. 332/1928 e viene effettuato con provvedimento amministrativo della Regione, a mezzo di verifiche e perizie demaniali, nonché istruttorie storiche, giuridiche e catastali, o con un provvedimento giurisdizionale del Commissario per la liquidazione degli usi civici”.*

Viene, inoltre, chiarito che gli usi civici e le terre accertate come gravate da uso civico sono assoggettati al vincolo paesaggistico previsto dal decreto legislativo n. 42/2004.

Si introduce la possibilità per i Comuni di richiedere alla Regione, ove ricorrano determinate condizioni, l'autorizzazione per:

- l'alienazione dei terreni gravati da uso civico, a condizione che i già menzionati terreni: a) abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione prima della data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431, e le eventuali opere realizzate siano state autorizzate dall'amministrazione comunale; b) siano stati utilizzati in conformità ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica;

- il temporaneo mutamento di destinazione d'uso dei terreni gravati da uso civico a condizione che la diversa destinazione rappresenti un reale e diretto beneficio per la collettività e non pregiudichi la perpetua destinazione agro-silvo-pastorale del terreno ad uso civico.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la Regione è tenuta ad acquisire la valutazione congiunta del Ministero della cultura nell'ambito di un procedimento da disciplinare con accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990.

Il valore delle aree oggetto di alienazione è determinato nella misura di un ventesimo della base imponibile ai fini dell'imposta municipale unica (IMU), applicato alla superficie effettivamente edificata o edificabile sulla base delle prescrizioni dello strumento urbanistico vigente.

Ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 9¹ della legge n. 1766/1927 cit. è, inoltre, stabilito che sono da ritenersi arbitrari occupatori: *“tutti i soggetti che occupano, da almeno dieci anni, senza titolo e/o a titolo originario o derivativo o a qualunque altro titolo o concessione comunale, terreni del demanio civico o del demanio civico*

¹ Art. 9: *“Qualora sulle terre di uso civico appartenenti ai Comuni, alle frazioni ed alle associazioni o ad esse pervenute per effetto della liquidazione dei diritti di cui all'art. 1; siano avvenute occupazioni, queste, su domanda degli occupatori, potranno essere legittimate, sempre che concorrano unitamente le seguenti condizioni:*

a) che l'occupatore vi abbia apportato sostanziali e permanenti migliorie;

b) che la zona occupata non interrompa la continuità dei terreni;

c) che l'occupazione duri almeno da dieci anni.

Le stesse norme valgono per la legittimazione dell'acquisto delle quote dei demani comunali delle Province napoletane e siciliane, alienate durante il periodo di divieto.

Non avvenendo la legittimazione, le terre dovranno essere restituite al Comune, alla associazione o alla frazione del Comune, a qualunque epoca l'occupazione di esse rimonti.

trasferito al patrimonio disponibile comunale, con o in assenza autorizzazione o provvedimento regionale di sdemanializzazione, che abbiano conservato, senza soluzione di continuità, l'antica destinazione agro-silvo-pastorale".

Il novellato articolo 8 della legge regionale 57 cit. dispone che le istanze di legittimazione previste dal provvedimento di chiusura delle operazioni demaniali riferito al territorio del Comune interessato, sono presentate al Comune e rese esecutive dalla Regione, anche con contestuale affrancazione e con riduzione alla metà dell'importo dovuto per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, come individuati dal decreto legislativo n. 99/2004.

Viceversa, le istanze di legittimazione prive del provvedimento di chiusura delle operazioni demaniali riferito al territorio del Comune interessato sono rese esecutive dalla Regione e, anche in tale ipotesi, è prevista la possibilità della contestuale affrancazione, con riduzione alla metà dell'importo dovuto per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali sopra richiamati. L'istanza, corredata da perizia stralcio giurata redatta da perito demaniale iscritto all'albo, è presentata dai soggetti interessati alla Regione ed è oggetto di istruttoria da parte degli Uffici competenti. Il provvedimento amministrativo di conclusione dell'istruttoria è notificato al Comune interessato per la successiva pubblicazione all'Albo pretorio. Viene, inoltre, previsto che, ai fini della conclusione del procedimento di legittimazione, il canone di legittimazione: *i)* delle aree ricadenti in zona agricola, corrisponde al reddito dominicale, riferito alla qualità del pascolo di prima classe, adeguato alle disposizioni previste per il pagamento delle imposte sui redditi; *ii)* delle aree ricadenti in zona non agricola, è determinato in ragione del tre per mille (0,003) del valore dell'area ai fini IMU.

Il capitale di affrancazione è, invece, calcolato moltiplicando per quindici il canone di legittimazione, come sopra determinato, fatti salvi i diritti relativi alla riscossione dei canoni pregressi e degli eventuali oneri amministrativi.

L'articolo 4 introduce una modifica all'articolo 9 della legge regionale n. 57/2000 cit. chiarendo che *"per livelli si intendono i diritti costituiti su terre civiche che trovano titolo nelle leggi eversive della feudalità, precedenti alla L. n. 1766/1927"*.

Infine, viene riscritto integralmente l'articolo 19 della legge regionale n. 57/2000 cit., al fine di semplificare le procedure amministrative per i Comuni la cui perizia generale sia stata già approvata. La disposizione, inoltre, fissa un termine ultimo per la presentazione delle istanze e stabilisce le modalità di legittimazione delle aree in zona non agricola.

Legge regionale 4 agosto 2023, n. 31 *"Dieta mediterranea patrimonio dell'umanità – Disposizioni in materia di salvaguardia, valorizzazione e promozione di uno stile di vita e di una cultura di sviluppo sostenibile, dei prodotti agroalimentari lucani e della cucina Lucana"*.

Con la legge in rassegna la Regione Basilicata intende tutelare e valorizzare il modello di dieta mediterranea, riconosciuto dall'UNESCO, come patrimonio immateriale dell'umanità, recante caratteristiche nutrizionali, economiche, ambientali e socio-culturali che rivestono particolare importanza in aree a vocazione agricola e di coincidente "interesse ecologico".

Più precisamente, il provvedimento si pone l'obiettivo di salvaguardare e valorizzare la tipicità dei prodotti agricoli e agroalimentari della Basilicata, la cucina lucana e lo stile di vita basato sulla dieta mediterranea, promuovendone la diffusione insieme alle attività economiche, ambientali, sociali e culturali legate a tale stile alimentare nonché la trasmissione alle giovani generazioni.

A tali fini, si prevedono misure specifiche a favore del comparto agroalimentare lucano tramite le risorse del Complemento per lo Sviluppo Rurale, nonché interventi, iniziative a sostegno della ricerca, dell'informazione, della tutela, della valorizzazione, della diffusione e della promozione di uno stile alimentare che tuteli la salute e basato su alcune eccellenze del Made in Italy, come quelle presenti nel territorio regionale. Segnatamente, alla Regione viene assegnato il compito di promuovere alcune attività, tra cui si segnalano quelle volte alla:

"a) diffusione della conoscenza della dieta mediterranea, dei prodotti agroalimentari, della cucina lucana e delle culture e

paesaggi a essa associati in Basilicata nonché iniziative educative e di sensibilizzazione a sviluppare sane abitudini alimentari a cominciare dalle scuole di ogni ordine e grado, avviando con le stese un percorso per favorire l'inserimento nei Piani dell'offerta formativa di progetti didattici, sui temi della dieta mediterranea e allo stesso tempo un'adeguata formazione del personale docente in tema di Dieta Mediterranea, conoscenza dell'agroalimentare lucano e cucina lucana;

b) promozione di studi e ricerche interdisciplinari sugli effetti della dieta mediterranea sulla salute e sugli stili di vita, anche al fine di prevenire patologie sociali legate alla nutrizione;

c) valorizzazione del patrimonio agroalimentare e storico-culturale lucano connesso alla dieta mediterranea;

d) promozione e diffusione dei prodotti agricoli ed agroalimentari, provenienti da sistemi di filiera corta e biologica del territorio di Basilicata, legati alla dieta mediterranea, a partire dalle mense scolastiche, ospedaliere, a tutto il sistema della ristorazione collettiva, turistico, ricettivo e dell'agriturismo; anche al fine di promuovere all'esterno l'immagine del territorio regionale e rilanciare l'economia;

e) promozione di iniziative culturali ed enogastronomiche a livello regionale, interregionale ed internazionale per rinforzare lo sviluppo di filiere enogastronomiche dedicate alla commercializzazione dei prodotti tipici rappresentanti la dieta mediterranea'.

Ai sensi dell'articolo 3 viene istituito l'Osservatorio regionale per la dieta mediterranea con funzioni consultive, propositive e di monitoraggio sulle politiche della Regione Basilicata in materia di promozione e sostegno del modello nutrizionale legato alla dieta mediterranea, mediante la valorizzazione degli aspetti sociali, economici, storico-culturali, ambientali e paesaggistici.

All'Osservatorio - composto dall'Assessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata o suo delegato che lo presiede e lo convoca nonché da rappresentanti dell'Università di Basilicata, dell'Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura, dell'ANCI, delle associazioni di categoria del comparto agricolo, dell'Ufficio Scolastico regionale, dell'Ordine degli Agronomi, dell'ordine dei Tecnologi Alimentari Speciale, delle Camere di Commercio e della Federazione Italiana Cuochi - Unione regionale cuochi lucani - è demandato lo svolgimento di attività di: a) divulgazione, informazione, comunicazione ricerca e sperimentazione, che riguardano le materie di cui alla presente legge; b) educazione e sensibilizzazione dei cittadini, in particolare dei giovani, a cominciare dalle scuole, a sviluppare sane abitudini alimentari; c) pianificazione degli interventi di promozione, sviluppo e valorizzazione della dieta mediterranea; d) gestione della rete di operatori per la dieta mediterranea.

Ai lavori dell'Osservatorio, su invito del Presidente, può partecipare un rappresentante designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste mentre per la trattazione di specifici argomenti può essere prevista la partecipazione di altri stakeholders pubblici e privati.

Al fine di assicurare la più ampia partecipazione nel raggiungimento di questi obiettivi, alla Regione è demandata la promozione della costituzione di una rete operativa per la dieta mediterranea, cui possono partecipare soggetti pubblici e privati operanti negli svariati settori della ricerca, della cultura, della salute, dell'istruzione, del sociale, dell'ambiente, della produzione e distribuzione, dell'associazionismo culturale. Le attività di detta rete sono coordinate e gestite dall'Osservatorio regionale anche attraverso l'istituzione di un apposito forum "dedicato all'incontro e allo sviluppo delle tematiche di cui alla legge n. 31".

Calabria

Legge regionale 10 agosto 2023, n. 39 "Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale".

Con la legge n. 39, la Regione Calabria intende riconoscere, promuovere e attuare la bonifica integrale quale attività polifunzionale e permanente di rilevanza pubblica finalizzata a garantire la sicurezza idraulica, la difesa del suolo, la provvista e la razionale utilizzazione delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, il risparmio idrico, nonché la tutela quantitativa e qualitativa delle acque irrigue e la valorizzazione del patrimonio idrico.

In particolare, il provvedimento oggetto di scrutinio disciplina "le modalità dell'intervento pubblico per la bonifica, l'irrigazione, la difesa e la valorizzazione del territorio rurale calabrese, nel rispetto delle direttive dell'Unione europea,

delle linee generali della programmazione economica nazionale e regionale e in conformità alle previsioni degli atti di pianificazione regionale, con la finalità di assicurare il coordinamento dell'attività di bonifica e manutenzione del territorio con le azioni previste nei piani di bacino e negli altri strumenti di pianificazione e programmazione della Regione e degli enti locali in materia di governo del territorio, ambiente, agricoltura, foreste e lavori pubblici”.

Ai sensi dell'articolo 2, l'attività di bonifica è definita quale “complesso degli interventi finalizzati ad assicurare il deflusso delle acque, la salubrità e la difesa idraulica del territorio, la regimazione dei corsi d'acqua naturali, la stabilità dei terreni declivi finalizzati alla corretta regimazione del reticolo idrografico, la provvista e la razionale utilizzazione delle risorse idriche a prevalenti usi agricoli nel rispetto dei piani di utilizzazione idropotabile e industriale, nonché l'adeguamento, il completamento e la manutenzione delle opere di bonifica e di irrigazione già realizzate”.

Costituiscono dunque opere di bonifica (articolo 3):

a) la canalizzazione della rete scolante, le opere di stabilizzazione, di difesa e regimazione dei reticoli idrografici; b) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque; c) le opere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli, ivi compresi i canali demaniali di irrigazione, finalizzate alla corretta regimazione del reticolo idrografico e alla tutela della qualità delle acque; d) le opere per la difesa idrogeologica e di sistemazione e consolidamento delle pendici e dei versanti dissestati da fenomeni idrogeologici; e) le opere di cui all'articolo 166, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); f) le opere per la sistemazione idraulico-agraria; g) le opere connesse all'attività di manutenzione, ripristino e protezione dalle calamità naturali; h) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere predette.

Del Capo I recante “Disposizioni generali”, merita di essere segnalato anche l'articolo 4 il quale contiene, tra le altre cose, le definizioni di: i) “beneficio”² in termini di vantaggio specifico e diretto derivante agli immobili agricoli ed extragricoli, ricadenti all'interno del comprensorio di bonifica, dalle attività del Consorzio, consistente nel mantenimento o incremento di valore dei medesimi immobili; ii) “perimetro di contribuzione” il quale individua, nell'ambito del comprensorio di bonifica, le proprietà immobiliari che ricevono effettivi benefici dall'attività di bonifica svolta dal Consorzio.

Il Capo II contiene le disposizioni in materia di “Istituzione e disciplina del Consorzio di bonifica”.

In particolare, l'articolo 5 istituisce il Consorzio di bonifica della Calabria (di seguito *Consorzio*), con sede a Catanzaro, quale ente pubblico economico a struttura associativa, ai sensi dell'articolo 862 del Codice civile, la cui azione è informata a principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza e al rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio.

È, inoltre, disposto che il territorio regionale è classificato di bonifica, ai sensi e per gli effetti della legislazione vigente.

Viene, inoltre, precisato che il Consorzio è organizzato in undici comprensori di bonifica corrispondenti ai territori degli undici consorzi esistenti alla data di entrata in vigore della legge in rassegna, che vengono contestualmente soppressi e messi in liquidazione. I predetti comprensori di bonifica “costituiscono il presidio amministrativo e operativo della sede centrale del Consorzio”, con lo scopo di migliorare e integrare il livello dei servizi (articolo 6).

Al fine di perseguire le finalità richiamate dalla legge n. 39, al Consorzio competono le seguenti funzioni:

² La disposizione distingue, a sua volta, il beneficio in:

- 1) beneficio di presidio idrogeologico, individuato nel vantaggio che traggono gli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi volti al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo di gestione e delle opere;
- 2) beneficio di natura idraulica, individuato nel vantaggio che traggono gli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi, volto al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere e finalizzato a preservare il territorio da fenomeni di allagamento e ristagno di acque, comunque generati, conservando la fruibilità del territorio e la sua qualità ambientale. Lo stesso è costituito:
 - 2.1) dal beneficio di scolo delle acque piovane provenienti dagli immobili;
 - 2.2) dal beneficio di difesa idraulica dalle acque esterne agli immobili medesimi;
- 3) beneficio di disponibilità irrigua, individuato nel vantaggio che traggono gli immobili sottesi ad opere di bonifica e ad opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue.

- a) predisposizione di piani di classifica e piani di riparto delle spese, articolati per ogni comprensorio di bonifica. Il piano di riparto delle spese deve essere allegato al bilancio preventivo economico-budget dell'ente, in conformità alle linee guida stabilite dalla Giunta regionale;
- b) predisposizione, secondo le direttive contenute nella pianificazione regionale in materia e nel piano delle attività delle opere di bonifica, entro il 30 settembre di ciascun anno, del piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione e dell'elenco annuale dei lavori per le opere di propria competenza, che sono approvati dalla Giunta regionale entro il 30 novembre di ciascun anno, previo parere della commissione consiliare competente;
- c) istituzione e aggiornamento annuale del catasto consortile;
- d) progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione ordinaria delle opere idrauliche, di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, ivi comprese le opere di cui all'articolo 166 del decreto legislativo n. 152/2006;
- e) progettazione e realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria delle opere e degli impianti di competenza del Consorzio;
- f) azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, con particolare riguardo alle azioni di monitoraggio di bonifica e di irrigazione, nonché alla tutela delle acque sotterranee che vengano affidati al Consorzio dallo Stato e dalla Regione;
- g) pronto intervento, esercizio e vigilanza sulle opere di bonifica, ivi compreso il rilascio delle concessioni, delle licenze e dei permessi di cui agli articoli 134 e 138 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 della legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) e l'introito dei relativi canoni;
- h) progettazione, realizzazione e gestione delle opere di bonifica di competenza privata dietro formale affidamento dei proprietari interessati;
- i) progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nei canali consortili e sulle altre infrastrutture a ciò idonee, compatibilmente con le attività di bonifica e di irrigazione ad essa strettamente connesse;
- j) estrapolazione dei dati e delle informazioni utili all'attività di programmazione e pianificazione, nonché all'attività conoscitiva di cui all'articolo 55 del decreto legislativo n. 152/2006;
- k) gestione dell'attività di comunicazione istituzionale e dei rapporti con i consorziati;
- l) promozione di iniziative e interventi finalizzati all'informazione degli utenti.

Una particolare attenzione merita la disposizione di cui all'articolo 8 secondo cui il Consorzio e i Comuni, d'intesa con la Regione, possono promuovere i contratti di fiume, di foce e di costa, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 9 dispone che la partecipazione al Consorzio è obbligatoria provvedendo a disciplinare gli obblighi e le attribuzioni a carico dei consorziati: in particolare la qualifica di consorziato si intende acquisita con l'iscrizione delle proprietà immobiliari, agricole ed extra agricole, nel perimetro di contribuenza individuato dal Consorzio.

I consorziati sono, in particolare, tenuti a: a) pagare il contributo consortile; b) eleggere gli organi consortili, in conformità alle disposizioni della legge *de qua* e dello statuto del Consorzio; c) provvedere alla realizzazione a proprio carico di tutte le opere giudicate, nei comprensori di bonifica, necessarie ai fini della bonifica stessa, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), nonché alla loro manutenzione ed esercizio; d) provvedere alla realizzazione e manutenzione della rete irrigua che dal contatore ovvero dal punto di distribuzione si dirama all'interno delle rispettive proprietà.

Il Consorzio, sulla base delle linee guida³ predisposte dall'amministrazione regionale competente in materia di forestazione ed approvate dalla Giunta regionale, elabora il piano di classifica (articolo 10) distinto

³ Le linee guida sono redatte secondo principi di economia che tengono conto dei seguenti criteri:

per comprensori. Il piano di classifica individua i benefici diretti e specifici derivanti dall'attività del Consorzio, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi, determina i relativi indici di contribuenza e definisce, con cartografia allegata, il perimetro di contribuenza, con l'individuazione degli immobili soggetti al pagamento dei contributi consortili.

La proposta di piano di classifica deliberata dal Consorzio può essere oggetto di osservazioni formulate dai soggetti interessati le quali (osservazioni) unitamente alle controdeduzioni del Consorzio sono trasmesse all'Amministrazione regionale competente.

La Giunta regionale adotta la proposta di piano e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione. La pubblicazione della deliberazione del Consiglio regionale di approvazione del piano di classifica sul BURC *“produce gli effetti di pubblicità del perimetro di contribuenza nei confronti di tutti gli interessati”*.

Il comma 9 del citato articolo 10 chiarisce che il contributo consortile è commisurato e quantificato in relazione al beneficio diretto e specifico effettivamente ottenuto e il relativo ammontare è determinato con il piano annuale di riparto delle spese, allegato al bilancio preventivo economico-budget e contestualmente approvato.

In applicazione dell'articolo 166, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, sono obbligati a contribuire alle spese consortili, in ragione del beneficio ottenuto, tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, anche se depurati, e provenienti da insediamenti di qualsiasi natura. A tal fine, il Consorzio, contestualmente alla redazione del piano di classifica, provvede al censimento degli scarichi esistenti e alla loro regolarizzazione, adottando gli atti di concessione e definendo i canoni dovuti in ragione dei benefici ottenuti nonché i termini di rivalutazione degli stessi.

L'articolo 11 istituisce il catasto unico consortile presso il Consorzio nel quale sono inseriti, sulla base dei dati delle Agenzie delle entrate, tutti gli immobili situati nell'ambito del perimetro di contribuenza e nel quale confluiscono i dati in possesso dei catasti dei consorzi soppressi. Nel catasto è individuata per ciascun immobile la proprietà ovvero l'eventuale titolarità di diritti reali di godimento e/o di rapporti d'affitto e/o di locazione.

Quanto alla *governance* del Consorzio, i principi di autogoverno e della sussidiarietà su cui si incardina l'istituzione consortile determinano l'esigenza di prevedere una disciplina degli organi consortili che tenga conto della complessità organizzativa derivante dalla dimensione regionale del Consorzio e che sia fondata sulla partecipazione dei consorziati utenti.

Da qui, la previsione di un organo assembleare, il Consiglio dei delegati, con la funzione di eleggere l'Ufficio di Presidenza: gli organi restano in carica tre anni (articolo 13).

Ai sensi dell'articolo 14, il Consiglio dei delegati si compone di 42 membri di cui: ventisette eletti dai consorziati; tre nominati dal Consiglio regionale in rappresentanza dei tre collegi elettorali (Nord, Centro, Sud); due nominati dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura; sette Sindaci, nominati dal Consiglio delle autonomie locali, di cui almeno tre Sindaci dei Comuni montani; tre rappresentanti delegati dalle sigle sindacali firmatarie del contratto nazionale di riferimento, senza diritto di voto.

I ventisette componenti elettivi devono essere iscritti nei ruoli di contribuenza. I restanti componenti possono essere consorziati -in tal caso devono essere in regola con il pagamento del contributo consortile - oppure non consorziati.

Tuttavia, il Consiglio dei delegati è validamente costituito al momento dell'insediamento dei membri eletti. Fino all'integrazione con i restanti membri, lo stesso delibera con la presenza dei tre quarti dei ventisette membri eletti dai consorziati e con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

a) parametri omogenei per ambiti territoriali con analoghe caratteristiche geomorfologiche, anche con riferimento al rischio idraulico e ambientale;

b) potenzialità contributive per aree e per dimensioni aziendali omogenee;

c) potenzialità di sviluppo e dell'incremento di valore conseguito e conseguibile dagli immobili;

d) livello di fruizione e godimento dei beni, con riferimento a valutazioni del valore complessivo, attuale e futuro, dei comprensori, rapportandolo alla presenza o meno dell'attività di bonifica e di conservazione del suolo.

Il Consiglio dei delegati elegge, in due distinte votazioni, l'Ufficio di presidenza tra i propri membri eletti. Nella prima votazione vengono eletti il Presidente e il Vicepresidente, che risultano rispettivamente il primo e il secondo più votati. In caso di parità viene effettuato un turno di ballottaggio e in caso di ulteriore parità viene eletto il più giovane di età. Nella seconda votazione viene eletto il componente che risulta essere il più votato. In caso di parità viene effettuato un turno di ballottaggio e in caso di ulteriore parità viene eletto il più giovane di età.

Le modalità di elezione dei membri dell'organo assembleare sono disciplinate dal successivo articolo 15. Il sistema elettorale previsto è finalizzato a garantire la rappresentanza delle varie aree della Calabria con la individuazione di tre collegi elettorali (Nord, Centro e Sud), corrispondenti alle seguenti aree: a) provincia di Cosenza; b) province di Catanzaro e Crotona; c) Città metropolitana di Reggio Calabria e provincia di Vibo Valentia.

Per ogni collegio i consorziati sono suddivisi in tre sezioni elettorali e la suddivisione è effettuata in modo che ciascuna sezione rappresenti un uguale carico contributivo. I rappresentanti eletti nel Consiglio dei delegati sono pari a quattro per ciascuna sezione elettorale del collegio Nord, due per ciascuna sezione elettorale del collegio Centro e tre per ciascuna sezione elettorale del collegio Sud.

I successivi articoli 16, 17 e 18 disciplinano rispettivamente le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei membri del Consiglio dei delegati.

L'articolo 19 stabilisce che il Consiglio dei delegati oltre all'elezione dell'Ufficio di presidenza, provvede agli atti fondamentali del Consorzio tra cui: l'approvazione dello statuto del Consorzio, l'approvazione dell'elenco degli aventi diritto al voto e dei bilanci dell'ente, nonché l'adozione del piano di classifica e dei piani di riparto delle spese dei comprensori.

Ai sensi dell'articolo 20, l'Ufficio di presidenza è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da uno dei componenti eletti nel Consiglio dei delegati con funzioni, tra le altre, di sovrintendenza all'amministrazione consortile, di indirizzo per l'organizzazione e gestione complessiva del Consorzio e di deliberazione in ordine ai contenziosi.

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, presiede e convoca il Consiglio dei delegati e l'Ufficio di presidenza, indice le elezioni del Consiglio dei delegati e relaziona semestralmente al Consiglio dei delegati sull'operato dell'Ufficio di presidenza.

Le competenze e il funzionamento interno degli organi del Consorzio sono disciplinate dallo statuto.

Le funzioni di Revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel registro ufficiale dei revisori dei conti, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati) (articolo 22).

L'articolo 24 individua i casi di scioglimento degli organi del Consorzio mentre il successivo articolo 25 definisce i contenuti dello Statuto, tra cui, in particolare, si segnala la definizione delle: a) competenze degli organi del Consorzio e modalità del relativo esercizio; b) diverse tipologie di maggioranza per il funzionamento del Consiglio dei delegati; c) competenze della struttura operativa e tecnico amministrativa e le modalità del relativo esercizio.

La direzione della struttura operativa e tecnico amministrativa del Consorzio, ai sensi dell'articolo 27, viene affidata ad un Direttore generale, nominato dal Presidente del Consorzio, acquisita l'intesa del Presidente della Giunta regionale, sulla base di una rosa di tre candidati individuati dal Presidente del Consorzio, previo avviso pubblico.

Al fine di migliorare la qualità dei servizi resi, il Direttore generale predispose il piano della qualità della prestazione organizzativa del Consorzio in coerenza con gli indirizzi della Giunta regionale e con il piano delle attività del Consorzio, e lo invia all'Amministrazione regionale competente in materia di forestazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Il piano è approvato dall'Ufficio di presidenza del Consorzio entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, una volta acquisito il parere della suddetta Amministrazione.

Il Capo III "Funzioni regionali" reca disposizioni in materia di funzioni di competenza della Regione, tra

cui quelle inerenti alla vigilanza ed al controllo del Consorzio (articolo 29).

Fatti salvi i controlli su eventuali altri atti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, l'Amministrazione competente in materia di forestazione sottopone al controllo successivo di legittimità i seguenti atti concernenti: a) il bilancio preventivo economico-budget, le relative variazioni e scostamenti nonché il bilancio di esercizio; b) lo statuto, i regolamenti consortili e le relative modifiche; c) il piano di organizzazione variabile del personale e dei servizi consortili e le successive modifiche; d) le assunzioni del personale a qualsiasi titolo; e) i contratti di acquisto e di alienazione di immobili; f) i mutui e ogni atto che può vincolare il patrimonio o il bilancio per più di cinque anni; g) la partecipazione a enti, società e associazioni; h) il piano triennale del fabbisogno del personale.

Al contempo, così come stabilito dall'articolo 30, spetta alla Regione l'approvazione del Piano triennale delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale e del piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione, ivi comprese le opere di competenza privata, unitamente all'elenco annuale dei lavori da eseguire.

L'articolo 31 individua le modalità di finanziamento delle attività del Consorzio di bonifica e il successivo articolo 32 i criteri per la realizzazione delle opere di bonifica mentre all'articolo 33 sono indicati gli interventi urgenti.

Il capo IV reca le “*Disposizioni finali e transitorie*” per l'avvio del Consorzio di bonifica della Calabria.

In particolare, l'articolo 34 dispone la nomina del Commissario straordinario del Consorzio di bonifica della Calabria da parte del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente che attua tutti gli adempimenti amministrativi e contabili necessari all'avvio del Consorzio di bonifica della Calabria.

Contestualmente, l'articolo 35 stabilisce la decadenza degli undici consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della legge oggetto di rassegna provvedendo alla nomina dei commissari straordinari, con decreto del Presidente della Giunta regionale, a cui spetta la relativa gestione ordinaria, fino alla data di approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica della Calabria.

Da ultimo, l'articolo 36 dispone la soppressione e messa in liquidazione degli undici consorzi di bonifica esistenti a far data dall'approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica della Calabria, fatta salva la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa laddove ricorrano i presupposti previsti dalla vigente normativa; da tale momento, senza soluzione di continuità nell'esercizio della funzione consortile, il Consorzio di bonifica della Calabria assume i compiti di servizio pubblico di bonifica già affidati ai consorzi soppressi, in tutti i comprensori di bonifica.

Legge regionale 2 agosto 2023, n. 34 *“Istituzione e disciplina del registro regionale dei comuni con prodotti De.Co.”*⁴.

La finalità della legge n. 34 è quella di valorizzare, nel rispetto della piena tutela delle indicazioni geografiche previste dalla normativa unionale, l'istituzione delle denominazioni comunali *“quale strumento efficace per promuovere la salvaguardia delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche territoriali, della biodiversità, nonché di difesa della storia, delle tradizioni e saperi locali e per contribuire alla promozione delle specificità storico-culturali di un determinato territorio”*.

A livello definitorio, si intendono per:

a) De.Co.: la Denominazione comunale, riconosciuta dal Comune con apposita delibera di Giunta comunale, che attesta il legame fortemente identitario di un prodotto con il territorio comunale interessato.

Al fine di evitare ogni sovrapposizione o interferenza con altre certificazioni di derivazione statale o

⁴ Oltre alla Regione Calabria, si segnala che, nel periodo temporale preso in considerazione dalla presente rassegna, nella stessa materia sono state approvate le seguenti ed ulteriori leggi regionali che presentano una struttura e un impianto normativo, sostanzialmente, analoghi a quelli della legge n. 34 della Regione Calabria: 1) Legge regionale Marche 6 novembre 2023, n. 17 *“Valorizzazione delle De.Co. (Denominazioni Comunali) e istituzione del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.”*; 2) Legge regionale Umbria 4 ottobre 2023, n. 12 *“Istituzione e disciplina del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.”*.

unionale, è chiarito che la De.Co. non è un marchio di qualità o di certificazione, ma una denominazione con funzione ricognitiva ai fini della valorizzazione identitaria di un prodotto tipico espressione delle tradizioni locali di un territorio.

b) Prodotto De.Co.: un prodotto agroalimentare o gastronomico, artistico e artigianale, una ricetta, un prodotto ad alto valore storico della tradizione locale, una festa, una fiera o una sagra caratteristica del territorio.

In forza dell'art. 3, viene istituito il Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co all'interno del quale *“sono iscritti i Comuni e i relativi prodotti De.Co. che hanno ottenuto la denominazione, nonché i soggetti di diritto pubblico e privato, in forma individuale o collettiva, che effettuano le produzioni a denominazione comunale, con ogni notizia utile alla individuazione delle speciali caratteristiche dei prodotti, della localizzazione e dell'estensione della zona di produzione, nonché dell'epoca nella quale la stessa risulta avviata, ad opera di chi e da chi è proseguita”*.

Degna di rilievo è la puntualizzazione contenuta nel comma 3 dell'articolo 1 secondo la quale non possono essere inclusi nel suddetto Registro regionale i prodotti interessati da *“indicazioni geografiche (DOP-IGP-STG), salvo che i prodotti ottengano o abbiano già ottenuto il riconoscimento comunale De.Co., nonché i prodotti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449)”*; è inoltre, chiarito che nel caso di riconoscimento europeo di un prodotto De.Co., nonché in caso di iscrizione nell'elenco di cui al citato articolo 8 del D.Lgs. n. 173/1998, la denominazione in parola decade automaticamente.

È, altresì, precisato che il Registro ha un ambito di operatività strettamente locale e non costituisce restrizione alla libera circolazione delle merci nel mercato comune, ai sensi dell'articolo 28 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, salvo che non ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 30 del Trattato.

Ferma restando la facoltà di riconoscere i prodotti De.Co. da parte dei Comuni, la Regione procede all'istituzione di un logo distintivo del Registro quale strumento di valorizzazione e identificazione e ne mantiene la titolarità dell'uso, con possibilità da parte dei soggetti iscritti di esporlo e farne uso nella propria attività pubblicitaria, secondo le modalità stabilite dalla Regione con apposito atto.

Ai sensi dell'articolo 4, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, viene emanato apposito regolamento di attuazione, con il compito di: *i) definire i requisiti e gli adempimenti formali per l'iscrizione dei prodotti De.Co. nel Registro; ii) definire gli ambiti di possibile conflitto con le Produzioni agroalimentari tradizionali (PAT), DOP e IGP nel caso di concomitanza di riconoscimento e le modalità di superamento dello stesso; iii) proporre caratteri tecnici e dimensionali standard per i singoli loghi dei prodotti De.Co; iv) proporre modelli di disciplinari per i prodotti che intendono perseguire il riconoscimento De.Co.*”.

Allo scopo di sostenere e coordinare le attività dei Comuni che hanno riconosciuto prodotti De.Co. sul proprio territorio di competenza, la Regione promuove l'istituzione di un organismo di consulenza, denominato Coordinamento regionale dei Comuni De.Co., rinviando ad un apposito regolamento la definizione dei criteri e delle modalità per la sua costituzione (articolo 5).

Emilia- Romagna

Legge regionale 3 ottobre 2023, n. 14 *“Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione dei distretti del biologico”*.

La legge regionale n. 14, nel rispetto del Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 in materia di produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici, che ha abrogato il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, e della legge 9 marzo 2022, n. 23 (Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico) persegue la finalità di *“disciplinare, riconoscere, promuovere e favorire la libera associazione dei soggetti partecipanti ad un sistema produttivo locale, costituito da agricoltori biologici, allevatori e trasformatori biologici, cittadini, associazioni o enti locali, in distretti del biologico, al fine di incentivare sul territorio regionale la*

cultura del biologico e stabilire un modello di sviluppo sostenibile e non in contrasto con la tutela della biodiversità”.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, commi 1 e 2, della legge n. 23 cit. e dall'articolo 13, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), dal punto di vista definitorio per distretti del biologico si intendono i distretti del cibo intesi quali sistemi produttivi locali, costituiti dai soggetti che coltivano e producono con metodo biologico, in una peculiare e distinta identità territoriale, storica e paesaggistica, e comunque caratterizzati in particolare:

a) dalla tutela delle produzioni tipiche locali; b) da una realtà territoriale omogenea e tipizzante del territorio derivante dall'integrazione tra le attività locali e dall'esistenza di produzioni tradizionali o tipiche; c) da attività di diffusione del metodo biologico di coltivazione e di allevamento, nonché di sostegno e valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura; d) dalla presenza di zone paesaggisticamente rilevanti, inclusi i monumenti naturali e le aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e le aree comprese nella Rete Natura 2000, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche; e) da un modello ambientale di cura del territorio inteso come un sistema interconnesso di unità ecosistemiche nelle quali e fra le quali conservare la biodiversità; f) dalla sostenibilità ambientale attraverso l'impiego delle migliori tecniche disponibili rispettose dell'ambiente e dall'uso limitato dei prodotti fitosanitari.

Al distretto del biologico devono obbligatoriamente partecipare le seguenti categorie di soggetti: a) imprenditori agricoli biologici, singoli o associati, anche in regime di conversione ovvero a regime misto biologico e convenzionale che operano nel territorio del distretto, anche organizzati in reti di imprese; b) soggetti singoli o associati, comprese le società cooperative e i consorzi, che intervengono nella filiera biologica dalla fase della produzione, della preparazione fino alla distribuzione; c) associazioni di produttori biologici, se presenti sul territorio.

Merita di essere segnalata la previsione afferente alla presenza degli imprenditori agricoli all'interno del distretto e dei relativi organi direttivi, secondo cui questi ultimi *“devono essere rappresentativi di una SAU biologica di almeno il 20 per cento della SAU BIO totale dei Comuni sul cui territorio insiste il distretto del biologico o, in alternativa, essere in numero non inferiore a trenta unità, rappresentative di almeno 400 ettari di SAU biologica, ivi inclusa la superficie in conversione al metodo biologico, e rappresentare almeno il 51 per cento dei componenti del consiglio direttivo”.*

Al distretto del biologico possono, inoltre, partecipare enti, associazioni ed organizzazioni tra cui:

- enti locali e altri enti pubblici che adottano politiche di tutela delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo e di difesa della biodiversità;
- associazioni locali di consumatori;
- organizzazioni professionali agricole, organizzazioni sindacali e associazioni di rappresentanza della cooperazione del territorio di riferimento.

Al Comitato promotore è demandato il compito di individuare e costituire il distretto del biologico.

A tal fine, è previsto che i soggetti aderenti al Comitato formalizzino la loro partecipazione attraverso la stipula e la sottoscrizione di un protocollo costitutivo contenente le informazioni definite con apposita deliberazione di Giunta regionale in cui sono definite le caratteristiche dei soggetti partecipanti ai distretti del biologico, nonché le procedure e i criteri per la costituzione e per il riconoscimento da parte della Regione e i successivi controlli

È inoltre previsto che il Comitato promotore individui al proprio interno un soggetto gestore per la rappresentanza esterna del Comitato medesimo e per l'inoltro della richiesta di riconoscimento alla Regione.

In particolare, il Comitato, tramite il soggetto gestore, formula e sottopone alla Regione, secondo le mo-

dalità definite dalla Giunta regionale, la proposta di individuazione e costituzione del distretto del biologico ai fini della relativa istruttoria (articolo 3): alla citata proposta sono allegati il protocollo costitutivo sopra menzionato e il Piano del distretto del biologico.

Il Piano del distretto del biologico (art. 4) deve contenere le informazioni afferenti ai seguenti requisiti:

“a) denominazione; b) delimitazione territoriale del distretto del biologico, con indicazione della superficie minima condotta con metodo biologico, ivi inclusa la superficie in conversione all'agricoltura biologica; c) proposta di forma giuridica, conforme all'ordinamento in materia di forme associative e societarie tra soggetti pubblici e privati. d) elenco dei soggetti partecipanti e relativi ruoli ed interazioni tra gli stessi; e) proposta di organizzazione amministrativa, con l'indicazione dei componenti del Consiglio direttivo, indicazione del legale rappresentante e modalità di individuazione e decadenza dello stesso, ipotesi di statuto e ipotesi di regolamento; f) finalità del distretto del biologico e attività che si intendono realizzare in coerenza con gli obiettivi strategici individuati nel protocollo dal Comitato promotore; g) obiettivi, motivazioni e risultati attesi che definiscano la strategia di sviluppo, tra i quali la previsione di percentuale di incremento della superficie agricola utilizzata con il metodo biologico; h) attività di promozione per la costituzione di gruppi di operatori al fine di realizzare forme di certificazione di gruppo; i) previsione di impatto sulle condizioni di sostenibilità ambientale, sulla qualità della vita e del lavoro, nonché sulla vitalità economica del distretto del biologico”.

La Giunta regionale con propria deliberazione può individuare ulteriori elementi da inserire nel Piano, tra i quali:

a) relazione sulla situazione esistente; b) gli interventi per promuovere l'impiego delle migliori tecniche disponibili rispettose dell'ambiente; c) i sistemi di misurazione dei risultati attesi attraverso l'attività svolta dal distretto del biologico.

Il Piano ha validità triennale e può essere aggiornato nel corso del triennio. Al termine di ciascun triennio, il Consiglio direttivo trasmette alla Regione una relazione sull'attuazione del Piano.

Ai sensi dell'articolo 5 costituiscono organi del distretto del biologico il Consiglio direttivo, nonché gli altri organi necessari previsti dalla forma giuridica prescelta-

Degna di essere evidenziata è la previsione per la quale il presidente del Consiglio direttivo deve essere individuato tra gli imprenditori agricoli biologici operanti nel territorio ricadente nell'ambito del distretto. Spetta alla Regione revocare il riconoscimento del distretto del biologico qualora vengano meno i requisiti previsti dalla legge in rassegna e dalla disciplina nazionale di riferimento, ovvero negli altri casi previsti dalla Giunta regionale con apposito atto.

È, altresì compito della Regione istituire un Fondo per la promozione dei distretti del biologico destinato alla realizzazione delle seguenti attività: a) analisi, studi e ricerche di mercato e di settore; b) azioni divulgative, informative e di educazione alimentare; c) organizzazione o partecipazione a corsi, mostre e fiere; d) diffusione di linee guida e conoscenze scientifiche; e) pubblicazione di cataloghi e realizzazione di prodotti multimediali; f) contributi ad aziende di piccole dimensioni per la copertura dei costi di certificazione biologica, con priorità per quelle che operano in zone montane e Aree interne svantaggiate.

Viene demandata alla Giunta regionale la definizione dei criteri di priorità e/o premialità per i distretti del biologico la cui superficie coltivata con metodo biologico sia superiore al 20 per cento della SAU totale del territorio facente parte del distretto del biologico.

Da ultimo, l'articolo 9 prevede l'istituzione dell'Osservatorio regionale dei distretti del biologico, con apposita deliberazione della Giunta regionale, al fine di monitorare l'attuazione e i risultati della legge regionale in esame.

Lazio

Legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 “Disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche”.

La regionale n. 14 disciplina lo svolgimento delle attività enoturistiche ed oleoturistiche nel territorio regionale, con la finalità “di qualificare e implementare l'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato nonché di valorizzare le produzioni e le relative aree ad alta vocazione vitivinicola e olivicola, anche per favorire lo sviluppo

economico delle medesime produzioni e delle attività turistiche ad esse collegate, in una prospettiva nazionale e internazionale?

Sotto il profilo definitorio, coerentemente con la definizione di enoturismo di cui all'articolo 1, comma 502, della l. 205/2017, la legge in parola considera attività enoturistiche:

- a) le attività formative e informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) nel cui areale si svolge l'attività, quali, a titolo esemplificativo, le visite guidate ai vigneti di pertinenza dell'azienda, alle cantine, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell'attività vitivinicola ed enologica in genere;
- b) le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo, svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica;
- c) le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti.

Al contempo, in armonia con la definizione di oleoturismo di cui all'articolo 1, comma 514, della l. 160/2019, sono qualificate attività oleoturistiche:

- a) le attività formative e informative rivolte alle produzioni olivicole del territorio e alla conoscenza dell'olio, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP), nel cui areale si svolge l'attività, quali, a titolo esemplificativo, le visite guidate agli oliveti di pertinenza dell'azienda, ai frantoi, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo e alla produzione dell'olio, della storia e della pratica dell'attività olivicola e della conoscenza e cultura dell'olio in genere;
- b) le iniziative di carattere formativo, informativo, culturale e ricreativo, svolte nell'ambito dei frantoi e degli oliveti, ivi compresa la raccolta dimostrativa delle olive;
- c) le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni olivicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti.

Dal versante dei soggetti legittimati ad esercitare le attività di cui trattasi, è previsto che possono essere operatori enoturistici:

- a) l'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all'articolo 2135 del Codice civile che svolge attività agricole aziendali di cui all'articolo 2 della l.r. 14/2006 di coltivazione della vite o di trasformazione dei prodotti vitivinicoli e la successiva commercializzazione delle produzioni;
- b) le cantine sociali cooperative che esercitano le attività di multifunzionalità produttiva vitivinicola di cui all'articolo 2 della l.r. 14/2006 e i loro consorzi, alle quali le imprese agricole associate conferiscono le proprie produzioni;
- c) le imprese condotte dai soggetti non rientranti nelle lettere a) e b), titolari di cantine che svolgono attività di trasformazione e/o di trasformazione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli;
- d) i consorzi di tutela dei vini a denominazione geografica e indicazione geografica.

Parimenti, possono esercitare le attività oleoturistiche:

- a) l'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all'articolo 2135 del Codice civile che svolge attività agricole aziendali di cui all'articolo 2 della l.r. 14/2006 di coltivazione olivicola o di produzione di olio extra-vergine di oliva;
- b) gli oleifici sociali cooperativi che esercitano l'attività di multifunzionalità produttiva dell'olio extra-vergine di oliva di cui all'articolo 2 della l.r. 14/2006 e i loro consorzi ai quali le imprese agricole associate conferiscono le proprie produzioni;
- c) le imprese condotte dai soggetti non rientranti nelle lettere a) e b), titolari di frantoi che svolgono attività di trasformazione e/o di trasformazione e commercializzazione di prodotti olivicoli;
- d) i consorzi di tutela delle denominazioni di origine (DO) e indicazione geografica protetta (IGP) dell'olio extra-vergine di oliva.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, dei decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo 12 marzo 2019 e 26 gennaio 2022, è necessaria la presenza del titolare dell'azienda o di un familiare coadiuvante o di un dipendente delegato o di un socio delegato o di un collaboratore esterno, i

quali devono conoscere le caratteristiche del territorio ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- per le attività enoturistiche (articolo 2, comma 1):
 - 1) qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38) e successive modifiche;
 - 2) diploma di laurea, laurea triennale o laurea magistrale in materie agrarie o titolo equiparato o equipollente, secondo la normativa vigente;
 - 3) esperienza lavorativa di durata almeno triennale svolta presso le imprese vitivinicole, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale o da altra documentazione idonea;
 - 4) attestato di frequenza ad un corso di formazione di cui all'articolo 10 della presente legge, avente a oggetto l'attività vitivinicola e turistica;
 - 5) attestato di frequenza a master universitari di primo o secondo livello aventi a oggetto viticoltura o marketing del vino o enologia;
 - 6) titolo di enologo ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 129 (Ordinamento della professione di enologo) e successive modifiche;

- per le attività oleoturistiche (articolo 2, comma 2):
 - 1) qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi del decreto legislativo 99/2004;
 - 2) diploma di laurea, laurea triennale o laurea magistrale in materie agrarie o titolo equiparato o equipollente, secondo la normativa vigente;
 - 3) esperienza lavorativa di durata almeno triennale svolta presso le imprese oleo vinicole, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale o da altra documentazione idonea;
 - 4) attestato di frequenza ad un corso di formazione di cui all'articolo 10 della presente legge, avente a oggetto l'attività olivicola e turistica;
 - 5) attestato di frequenza a master universitari di primo o secondo livello aventi a oggetto olivicoltura o marketing dell'olio;
 - 6) iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini di cui all'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 313 (Disposizioni per l'etichettatura d'origine dell'olio extravergine di oliva, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva).

Viene, inoltre, richiesto il rispetto di specifici standard minimi di qualità tra cui: a) apertura settimanale o stagionale di un minimo di tre giorni a settimana, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi; b) strumenti per la prenotazione delle visite, preferibilmente informatici; c) cartello da affiggere all'ingresso contenente i dati relativi all'accoglienza enoturistica o oleoturistica e, in particolare, gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate (articolo 5).

Per quanto riguarda l'attività di degustazione, in linea con quanto previsto dai provvedimenti ministeriali di riferimento, l'abbinamento ai prodotti vinicoli e olivicoli finalizzato alla degustazione deve avvenire con prodotti agro-alimentari freddi preparati dagli operatori esercenti le attività enoturistiche e oleoturistiche, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo, nel rispetto delle discipline, delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Regione, quali:

a) prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), specialità tradizionale garantita (STG) e prodotti di montagna, di cui al regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parla-

mento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e successive modifiche;

b) prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lazio (PAT), come disciplinati dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);

c) prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dall'Unione europea (UE);

d) prodotti ottenuti con biologico ai sensi del regolamento (CE) n. 848/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e successive modifiche, attuato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 maggio 2022 (Disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi, in relazione agli obblighi degli operatori e dei gruppi di operatori per le norme di produzione e che abroga i decreti ministeriali 18 luglio 2018 n. 6793, 30 luglio 2010 n. 11954 e 30 luglio 2010, n. 11954);

e) prodotti che beneficiano dell'uso del nome e dell'emblema di un'area naturale protetta ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche;

f) prodotti a Denominazione comunale di origine.

Si precisa, inoltre, che dall'attività di degustazione sono escluse la somministrazione di preparazioni gastronomiche e, in ogni caso, le attività che prefigurano un servizio di ristorazione (articolo 6).

L'inizio delle predette attività è subordinato alla presentazione da parte degli operatori interessati di una segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune territorialmente competente ai sensi degli articoli 19 e 19 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 505, della l. 205/2017 e dall'articolo 1, comma 513, della l. 160/2019.

La SCIA deve riportare i contenuti della notifica sanitaria di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e successive modifiche.

È previsto ai fini conoscitivi e promozionali, nonché per l'esercizio delle attività di vigilanza e controllo, che la direzione regionale competente provveda ad iscrivere nell'Elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività multifunzionali, gli operatori che svolgono attività enoturistiche e oleoturistiche. Il predetto elenco regionale, pubblicato sul sito istituzionale della Regione a cura della direzione regionale competente, contiene: a) l'anagrafica dell'operatore, comprendente l'eventuale denominazione dell'attività, nonché le sedi legali e operative; b) le principali caratteristiche dell'attività svolta; c) i riferimenti dei procedimenti amministrativi d'inizio attività.

Ai sensi dell'articolo 9, al Tavolo regionale della diversificazione agricola di cui all'articolo 11 della legge regionale 14/2006 e successive modifiche, sono attribuite funzioni di promozione delle attività enoturistiche e oleoturistiche.

Alla Regione è attribuita la funzione di promuovere iniziative in materia di formazione, informazione e divulgazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, anche periodiche, degli operatori e/o dei loro collaboratori, anche attraverso la stipula di idonei protocolli d'intesa con le università presenti nel territorio regionale.

Tra le iniziative di formazione rientrano i corsi di formazione relativi all'acquisizione dell'attestato di frequenza, organizzati dalle associazioni di categoria, ordini e collegi professionali del settore agrario, agenzie di formazione o altro soggetto abilitato, e svolti dagli enti di formazione accreditati presso la

Regione (articolo 10).

È compito, altresì, della Regione promuovere ogni forma di collaborazione tra gli operatori iscritti nell'Elenco, al fine di favorire la creazione di percorsi enoturistici e oleoturistici e l'integrazione dei servizi stessi sul territorio regionale (articolo 11).

Marche

Legge regionale 5 luglio 2023, n. 10 *“Esercizio dell'attività oleoturistica nelle Marche”*

La legge n. 10 si propone di regolamentare l'esercizio dell'attività oleoturistica nelle Marche al fine di: *i*) valorizzare le aree ad alta vocazione olivicola e le peculiari produzioni olivicole di ciascun territorio; *ii*) accrescere l'offerta turistica regionale con il turismo dell'olio per coniugare la conoscenza della cultura dell'olio con l'identità storica, culturale, sociale e civile dei territori di produzione; *iii*) favorire lo sviluppo delle imprese produttrici di olio consentendo di ampliare le proprie attività economiche anche in una prospettiva nazionale e internazionale.

La legge in rassegna rinvia alla normativa statale di riferimento costituita dai commi 502, 503, 504 e 505 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dai commi 513 e 514 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dal successivo decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 gennaio 2022, che definisce le linee guida e gli indirizzi per l'attuazione delle attività oleoturistiche. L'articolo 2 stabilisce che per attività oleoturistiche si intende: *“l'insieme delle attività di conoscenza dell'olivicultura e dell'olio extravergine di oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'olivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio extravergine di oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione”*.

Tali attività consistono in: a) attività formative ed informative, rivolte al pubblico e ai consumatori, delle produzioni olivicole del territorio e della conoscenza dell'olio, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) nel cui areale si svolge l'attività; b) iniziative di carattere formativo e informativo, culturale e ricreativo svolte nell'ambito dei frantoi e degli oliveti, ivi compresa la raccolta dimostrativa delle olive; c) attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni olivicole aziendali anche in abbinamento ad alimenti.

Viene, inoltre, precisato che l'attività oleoturistica può essere svolta anche con il supporto delle organizzazioni di produttori di settore riconosciute dalla Regione Marche e degli operatori specializzati nel settore turistico e dagli operatori oleoturistici anche nell'ambito di percorsi e sentieri organizzati da un soggetto gestore.

Il successivo articolo 3 individua i soggetti legittimati a svolgere le attività di oleoturismo:

a) gli imprenditori agricoli singoli o associati di cui all'articolo 2135 del Codice civile che svolgono attività di olivicoltura, che trasformano in proprio o che fanno trasformare a terzi il proprio prodotto; b) le imprese esercenti attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti olivicoli di prevalente origine regionale.

Si precisa che è vietato l'uso delle denominazioni di oleoturismo, oleoturistico e simili, anche modificate, alterate, rettifiche o associate ad altre denominazioni, come marchio individuale o commerciale, insegna o ragione sociale di soggetti che non sono operatori oleoturistici ai sensi della legge n. 10.

Per lo svolgimento dell'attività oleoturistica è richiesta la presenza di personale qualificato che può essere individuato tra il titolare e i soci dell'impresa, i familiari coadiuvanti, i dipendenti o i collaboratori esterni, purché dotati di competenza e formazione, anche sulla conoscenza delle caratteristiche del territorio ed in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) diploma di scuola secondaria di secondo grado o laurea ad indirizzo agrario e, comunque, attinenti al settore di riferimento; b) esperienza lavorativa almeno triennale svolta presso imprese olivicole di produzione primaria o di trasformazione; c) attestato di frequenza a un corso di formazione con verifica delle conoscenze acquisite avente ad oggetto l'attività olivicola e turistica, della durata di almeno 50 ore.

In alternativa al suddetto attestato di frequenza, coloro che sono in possesso di un attestato di idoneità fisiologica all'assaggio degli oli di oliva vergini di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 7 ottobre 2021 (*Criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91, nonché per l'iscrizione di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini nell'elenco nazionale di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 313*) sono tenuti a frequentare un corso di formazione in materia di conoscenza delle caratteristiche del territorio e di organizzazione dell'accoglienza turistica, della durata di almeno 20 ore.

Fatti salvi i requisiti generali, anche di carattere igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente, gli operatori che svolgono attività oleoturistiche devono risultare in possesso di specifici requisiti e standard minimi di qualità: a) apertura settimanale o stagionale per un minimo di tre giorni settimanali, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi; b) sito o pagina web aziendale, contenenti gli strumenti di prenotazione delle visite; c) cartello da affiggere all'ingresso dell'azienda che riporti i dati relativi all'accoglienza oleoturistica, gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate; il cartello deve riportare anche il logo identificativo dell'attività oleoturistica approvato dalla Giunta regionale (articolo 4); d) disponibilità di parcheggi in azienda o nelle vicinanze con adeguata indicazione; e) disponibilità di materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti, in formato digitale o cartaceo, anche con riferimento alla eventuale collaborazione tra più aziende del territorio, in almeno due lingue, compreso l'italiano; f) esposizione e distribuzione di materiale informativo, che può essere anche in formato digitale, sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia in ambito olivicolo e agroalimentare, sia in ambito artigianale e industriale, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività oleoturistica; g) ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall'operatore oleoturistico.

È compito della Regione promuovere iniziative in materia di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, anche periodiche, degli operatori oleoturistici o dei loro collaboratori, ai sensi della normativa regionale in tema di formazione professionale (articolo 5).

Spetta, ai sensi dell'articolo 6, alla Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la Commissione assembleare competente, individuare e disciplinare le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni olivicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, su proposta degli operatori oleoturistici. In particolare, l'abbinamento di alimenti ai prodotti olivicoli aziendali deve avvenire con alimenti da intendersi quali prodotti agro-alimentari preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo, nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, e legati alle produzioni locali e tipiche della regione Marche, valorizzandone la stagionalità e la provenienza territoriale, anche provenienti da una rete di aziende.

Si precisa che la Giunta ha il compito di approvare l'elenco delle tipologie di alimenti da abbinare alla degustazione dei prodotti olivicoli.

È ribadito che dall'attività di degustazione sono in ogni caso escluse le attività e gli alimenti che prefigurano un servizio di ristorazione, di asporto e di consegna a domicilio.

Infine, si prevede che l'attività di degustazione possa essere realizzata presso i locali degli edifici aziendali, in spazi individuati all'aperto oltre che, nel periodo da luglio a novembre, con l'ausilio di strutture leggere stagionali, installate ai sensi della lettera e bis) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*).

Parimenti, è demandato alla Giunta regionale il compito della istituzione dell'Albo degli olivi secolari delle Marche disciplinandone i criteri e le modalità di censimento e di iscrizione (articolo 7).

Ai sensi dell'articolo 9 i soggetti che vogliono avviare le attività di oleoturismo devono presentare al Comune in cui intendono svolgere l'attività in parola la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge n. 241/1990. Nella SCIA sono indicate le attività che si intendono svolgere e i periodi di apertura; il Comune ne trasmette copia alla struttura organizzativa regionale competente in

materia.

Il successivo articolo 10 istituisce l'elenco regionale degli operatori oleoturistici presso la struttura organizzativa regionale competente in materia cui sono iscritti i soli operatori che hanno inoltrato la segnalazione certificata di inizio attività. Le modalità di iscrizione in detto elenco sono stabilite dalla Giunta regionale sentita l'ANCI.

All'articolo 12 è contenuta la disciplina del regime sanzionatorio, mentre l'articolo 11 definisce le ipotesi di sospensione e cessazione dell'attività oleoturistica da parte dei Comuni.

Puglia

Legge regionale 10 novembre 2023, n. 28 *“Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2023, n. 1 (Legge in materia di foreste e filiere forestali e disposizioni diverse) e disposizioni diverse”*.

La legge in rassegna apporta alcune modifiche alla legge regionale 21 marzo 2023, n. 1 *“Legge in materia di foreste e filiere forestali e disposizioni diverse”* con la quale la Regione Puglia ha voluto definire un nuovo quadro normativo regionale in materia di foreste e filiere forestali, coerentemente con quanto disposto dal decreto legislativo del 3 aprile 2018, n. 34 *“Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”*.

Peraltro, alcune delle modifiche introdotte sono finalizzate a recepire i rilievi formulati dai Ministeri della Difesa, dell'Interno, della Giustizia e della Cultura, anche al fine di scongiurare l'eventualità di una impugnazione della legge n. 1 davanti alla Corte costituzionale da parte del Governo, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

In particolare, ai fini della presente rassegna, si segnala l'articolo 3 che novella il comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale n. 1 cit., prevedendo che il Piano di gestione forestale (PGF) abbia una validità minima di dieci e massima di venti anni, *“in relazione ai contenuti tecnici e ai tempi necessari all'esecuzione degli interventi programmati, con obbligo di riformulazione e adeguamento in caso di particolari necessità”*.

Un'altra modifica che merita di essere evidenziata riguarda la disciplina in materia di autorizzazioni al taglio, disponendosi che *“gli interventi di rilevante e riconosciuto interesse pubblico o di pubblica utilità sono soggetti alla sola comunicazione semplice nel rispetto delle modalità previste dal regolamento forestale, fermo restando il disposto dell'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”* (articolo 5).

Per effetto di un'ulteriore novella approvata viene rideterminato in anni dieci, in luogo dei quindici anni precedentemente previsti, la durata del divieto all'esercizio del pascolo nei boschi, ed in cinque anni quella attinente al divieto di pascolamento nei terreni a pascolo e comunque per un tempo non inferiore a quello occorrente alla integrale ricostituzione del patrimonio boschivo preesistente.

Da ultimo, merita di essere segnalato l'articolo 10 che modifica il comma 8 dell'articolo 34 della legge regionale n. 1 sopra menzionata, in conseguenza della quale viene soppressa la equiparazione -originariamente prevista - dei consorzi, delle cooperative e delle imprese forestali iscritte all'Albo regionale delle imprese boschive alla figura dell'imprenditore agricolo professionale di cui al decreto legislativo n. 99/2004, ferma restando, invece, la equiparazione agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 Codice civile, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 10, comma 6, del Testo unico in materia di foreste.

Sardegna

Legge regionale 24 novembre 2023, n. 13 *“Disciplina dell'oleoturismo in Sardegna”*.

La legge n. 13 reca la disciplina regionale in materia di oleoturismo, al fine *“di valorizzare le produzioni olivicole del territorio, di qualificare l'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato e di promuovere l'oleoturismo, quale forma di turismo dotata di specifica identità”*.

Sotto il profilo definitorio, con il termine oleoturismo si intendono:

a) tutte le attività formative ed informative rivolte sia alle produzioni olivicole del territorio e nel cui

areale si svolge l'attività, sia alla conoscenza dell'olio; b) le visite guidate agli oliveti di pertinenza dell'azienda, ai frantoi, ai luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo ed alla produzione dell'olio, della storia e della pratica dell'attività olivicola e della conoscenza e cultura dell'olio; c) le iniziative di carattere formativo e informativo, culturale e ricreativo svolte nell'ambito dei frantoi e degli oliveti, compresa la raccolta dimostrativa delle olive; d) le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni olivicole aziendali anche in abbinamento ad alimenti.

Ai sensi dell'articolo 2 possono esercitare l'attività oleoturistica l'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del Codice civile che svolge attività di olivicoltura o di produzione di olio extravergine di oliva in forma individuale o societaria e le imprese agroindustriali che svolgono attività di trasformazione e di commercializzazione di prodotti olivicoli.

L'attività oleoturistica è esercitata previo inoltro della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello per le attività produttive e per l'edilizia abitativa (SUAPE) di cui all'articolo 29 e seguenti della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (*Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi*), competente per territorio. Il SUAPE provvede a comunicare l'avvenuta presentazione della SCIA all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale per l'inserimento dei soggetti interessati nell'elenco degli operatori dell'attività oleoturistica.

È richiesta la presenza di almeno un addetto, ricompreso tra il titolare dell'azienda, i familiari coadiuvanti, i soci, i dipendenti o i collaboratori esterni che abbia conoscenza delle caratteristiche del territorio e sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP); b) attestato di frequenza con profitto a un percorso di formazione professionale in agricoltura finalizzato al conseguimento della competenza professionale richiesta per l'acquisizione della qualifica di IAP; c) diploma o laurea in materie agrarie; d) iscrizione nell'elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini e extravergini di cui all'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 313 (*Disposizioni per la etichettatura d'origine dell'olio extravergine di oliva, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva*); e) aver svolto per almeno diciotto mesi, anche non continuativi, attività in ambito olivicolo nei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività oleoturistica, comprovata da apposita autocertificazione riportante la descrizione dell'attività, i periodi di svolgimento e le aziende presso le quali l'attività è stata svolta; f) attestato di frequenza a un corso di formazione avente a oggetto l'attività oleoturistica organizzato dall'Amministrazione regionale, dalle associazioni di categoria, da organismi di formazione o altro soggetto abilitato della durata minima pari a cinquanta ore di formazione teorica/pratica. Fatti salvi i requisiti generali, anche a carattere igienico-sanitario e di sicurezza previsti dalla normativa vigente, gli operatori esercenti attività oleoturistica sono tenuti a dimostrare il possesso di specifici standard minimi di qualità, tra cui si segnalano i seguenti:

a) apertura annuale o stagionale di un minimo di tre giorni a settimana, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi; b) strumenti per la prenotazione delle visite, preferibilmente informatici; c) cartello da esporre in evidenza contenente i dati relativi all'accoglienza oleoturistica e almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate; d) sito o pagina web aziendale multilingue in cui sia presente almeno il sardo, l'italiano e l'inglese; e) attività di degustazione dell'olio all'interno dei frantoi o dei locali dedicati effettuata con contenitori e strumenti idonei, escluse le materie plastiche, purché non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto.

Secondo quanto disposto dall'articolo 4, l'Amministrazione regionale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente destinati all'attività in parola, può organizzare autonomamente o in collaborazione con gli enti di formazione del settore agricolo in possesso dell'accreditamento regionale e con le associazioni di categoria agricole corsi di formazione ad oggetto l'attività oleoturistica.

Ai sensi dell'articolo 6 l'attività di degustazione dell'olio deve avvenire con prodotti agro-alimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo, nel rispetto delle discipline, delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Sardegna, quali: a) i prodotti regionali con marchio biologico, DOP, IGP STG; b) i prodotti di origine e provenienza regionale certificati con il marchio

collettivo di qualità garantito dalla Regione; c) i prodotti agro-alimentari regionali tradizionali inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 (*Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173*).

È puntualizzato che dall'attività di degustazione sono escluse le attività che prefigurano un servizio di ristorazione.

A norma dell'articolo 7 viene istituito presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale l'elenco regionale degli operatori delle attività oleoturistiche, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Spetta alla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, disciplinare con propria deliberazione le modalità di gestione del suddetto elenco.

Secondo quanto disposto dall'articolo 8, ai soggetti che svolgono l'attività oleoturistica è consentita l'esposizione e la vendita di prodotti dell'artigianato e manufatti locali, al fine di facilitare la diffusione e la conoscenza della cultura, dei mestieri e delle tradizioni locali.

La vigilanza sull'osservanza della legge in rassegna è demandata ai Comuni, mentre spetta alla Regione effettuare i controlli sul rispetto dei requisiti e degli standard minimi di qualità richiesti, comunicando l'esito dei controlli stessi ai Comuni.

L'art. 10 disciplina il regime sanzionatorio, mentre l'art. 11 contiene la norma transitoria per i soggetti che, all'entrata in vigore della legge n. 13, esercitano una o più attività riconducibili all'ambito definitorio di oleoturismo come declinato all'art. 1 sopra menzionato.

Legge regionale 23 ottobre 2023, n. 10 *“Disciplina della raccolta e coltivazione dei tartufi e valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale”*.

La Regione Sardegna, con la legge in rassegna, disciplina la raccolta e la coltivazione dei tartufi, *“al fine di tutelare il patrimonio tartufigeno regionale, riconoscendo il suo elevato valore biologico, ambientale, socio-economico, attraverso la gestione degli ambienti naturali in grado di produrre il tartufo, lo sviluppo della sua coltivazione e l'adeguato sostegno alla sua valorizzazione, tutelando altresì il consumatore”*.

Dal versante definitorio si intendono per:

- a) "cerca": l'attività di ricerca del tartufo mediante l'ausilio del cane addestrato;
- b) "produttore di tartufo": il tartufaio e il tartuficoltore che utilizzano il proprio raccolto per autoconsumo o per fini commerciali;
- c) "tartufaio" o "raccolgitore di tartufo": colui che è abilitato alla cerca e raccolta del tartufo spontaneo o comunque non coltivato;
- d) "tartuficoltore" o "coltivatore di tartufo": il conduttore di una tartufaia di cui detiene la proprietà o altro diritto e che coltiva per la produzione di tartufo; le tartufaie condotte possono essere coltivate o naturali controllate;
- e) "associazioni riconosciute": le associazioni di tartufai e di tartuficoltori riconosciute dalla Regione;
- f) "tartufaia naturale": qualsiasi formazione vegetale di origine naturale che produce spontaneamente tartufi, ivi comprese le piante singole;
- g) "tartufaia naturale controllata": tartufaia naturale in cui avviene la produzione spontanea del tartufo sottoposta a miglioramenti della produzione attraverso un piano di gestione basato sull'adozione di opportune tecniche colturali ed eventualmente incrementata con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene senza alterare o distruggere gli equilibri degli ecosistemi tartufigeni preesistenti;
- h) "tartufaia coltivata": una coltura agraria convertibile in cui sono messe a dimora piante micorrizzate con tartufo in un terreno nudo con lo scopo di produrre il tartufo attraverso l'adozione di specifiche tecniche colturali;
- i) "tartufi coltivati": tartufi raccolti dalle tartufaie coltivate, ivi comprese le tartufaie naturali controllate.

L'articolo 3 stabilisce che spetta alla Giunta regionale, su proposta congiunta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, l'adozione,

con propria deliberazione, del Piano regionale per la protezione e la valorizzazione del tartufo sardo anche con il supporto dei portatori di interesse della filiera del tartufo. Tale deliberazione è sottoposta al parere della Commissione consiliare competente, la quale si esprime nel termine di quindici giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito.

Il predetto Piano tutela il patrimonio tartufigeno naturale, individua gli interventi prioritari volti a migliorare le condizioni di sostenibilità della cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e incentiva lo sviluppo di una filiera integrata dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.

In particolare, il Piano regionale definisce e disciplina:

a) le modalità di individuazione e mappatura delle aree naturali in produzione, le aree vocate alla produzione di tartufo, le modalità di individuazione delle aree di intervento, il censimento delle tartufaie controllate e coltivate e l'istituzione del relativo registro; b) i possibili interventi di manutenzione delle tartufaie naturali o di ricostituzione del capitale tartufigeno, anche con interventi mirati nei boschi o altro habitat in cui il tartufo svolge il suo ciclo biologico; c) le norme di tutela e buone pratiche di gestione degli habitat tartufigeni; d) il protocollo da attuare per contrastare l'avvelenamento dei cani da tartufo; e) la percentuale massima del territorio a produzione tartufigena che è possibile sottrarre alla libera ricerca a favore di tartufaie controllate. In ogni caso, la percentuale massima di territorio oggetto di autorizzazione per tartufaie controllate, ai fini di nuove autorizzazioni, non può superare il trenta per cento del territorio produttivo calcolato su base comunale.

Viene, altresì, precisato che l'estensione massima di ciascuna nuova tartufoia naturale controllata non può superare i tre ettari così come tra una tartufoia controllata ed un'altra deve esserci una distanza minima di cinquecento metri (articolo 3).

Ai sensi dell'articolo 4, la Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce il Tavolo tecnico del settore del tartufo, con compiti consultivi, di indirizzo tecnico-scientifico, di monitoraggio, di valorizzazione culturale e turistica mirata in materia di tartufo, di promozione del riconoscimento della denominazione di origine protetta (DOP) o dell'indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Il tavolo tecnico si compone di sei componenti tra assessori, direttori e rappresentanti dei settori competenti in materia di agricoltura, difesa dell'ambiente, turismo, artigianato, commercio nonché da un rappresentante dell'Associazione Tartufai della Sardegna.

A supporto del Tavolo tecnico può essere costituito, con decreto del Presidente della Regione, l'Osservatorio scientifico permanente sul tartufo, con il compito di coordinare le linee di indirizzo della ricerca scientifica applicata al settore, promuovere il coordinamento con le realtà imprenditoriali della filiera del tartufo ai fini progettuali e la formazione degli operatori a vari livelli della filiera.

I componenti dell'Osservatorio scientifico permanente sul tartufo sono scelti tra esperti che rappresentano gli enti di ricerca e le università in un numero non superiore a cinque (articolo 4).

Ai sensi dell'articolo 5 viene precisato che possono essere raccolti e destinati al consumo nel territorio regionale i tartufi appartenenti ai generi e specie ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (*Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo*), e successive modifiche ed integrazioni.

I tartufi freschi sono posti in vendita al consumatore finale distinti per specie e forma, maturi e liberi da corpi estranei e impurità, nel rispetto delle norme dell'Unione europea, di quelle nazionali e delle disposizioni della legge n. 10. Inoltre, possono essere venduti interi o spezzati e sono offerti al pubblico per la vendita con il rispettivo nome latino e italiano, l'indicazione "interi" o "spezzati" e l'indicazione del territorio di raccolta.

È, inoltre, vietata ogni forma di commercio di specie e forme di tartufi freschi nei periodi in cui non ne è consentita la raccolta ai sensi del calendario di cerca e raccolta, ad eccezione dei sette giorni successivi alla chiusura del periodo di raccolta.

Nell'ambito delle fiere del tartufo riconosciute dalla Regione e limitatamente al periodo di durata delle

stesse, le amministrazioni comunali con regolamento possono introdurre criteri e limitazioni alla vendita del prodotto fresco su tutto il territorio comunale al fine di garantire un controllo sulle attività di vendita (articolo 14).

L'attività di cerca e raccolta dei tartufi è libera nei boschi, nelle aree comunali e nei terreni non coltivati. Viene puntualizzato che: *i)* il tartufaio abilitato, ai sensi della legge in rassegna, “*diviene proprietario del tartufo raccolto in tali ambienti all'atto della raccolta*”; *ii)* il conduttore della tartufaia è proprietario dei tartufi prodotti nelle tartufaie naturali controllate e nelle tartufaie coltivate: *iii)* l'attività di raccolta del tartufo, anche spontaneo, si configura come produzione primaria.

Tuttavia, il conduttore della tartufaia può trasferire, attraverso un regolare contratto di cessione temporaneo o altra forma di commercializzazione, il diritto di raccolta al personale dell'azienda o a terzi (articolo 6).

È compito, altresì, della Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta congiunta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, disciplinare le modalità e le procedure di attribuzione e di revoca dell'attestazione di riconoscimento delle tartufaie naturali controllate e delle tartufaie coltivate, nonché le modalità di individuazione delle aree in cui l'attività di cerca e raccolta è interdetta ai fini della conservazione biologica delle specie di tartufo.

L'attestazione di riconoscimento della tartufaia naturale controllata e della tartufaia coltivata è rilasciata dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale. Il suo rilascio consente l'apposizione di tabelle delimitanti lungo il perimetro della tartufaia naturale controllata o della tartufaia coltivata, ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, a una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso e in modo da consentire la visibilità della tabella precedente e di quella successiva con la scritta in stampatello:

a) “TARTUFAIA NATURALE CONTROLLATA - Raccolta di tartufi riservata - legge regionale n. ___ del ___”; b) "TARTUFAIA COLTIVATA - Raccolta di tartufi riservata - legge regionale n. ___ del ___”.

Inoltre, nell'attestazione di riconoscimento sono indicate le pratiche colturali accessorie necessarie per il mantenimento dell'ecosistema naturale.

Presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente è istituito il registro delle aree in cui l'attività di cerca e raccolta è interdetta ai fini della conservazione biologica delle specie di tartufo. Le predette aree sono delimitate, con apposite tabelle, dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente che si avvale dell'ausilio dell'Agenzia regionale FoReSTAS (articolo 7).

Particolare rilievo assume la disposizione (articolo 8) che riconosce ai titolari di aziende agricole e forestali o a coloro che a qualsiasi titolo le conducono la possibilità di costituire consorzi volontari per la difesa, la raccolta e la commercializzazione del tartufo e per l'impianto di nuove tartufaie.

L'articolo 9 reca norme generali in materia di cerca e raccolta dei tartufi prevedendo che la stessa può essere effettuata esclusivamente con l'ausilio di cani addestrati o in fase di addestramento. L'eventuale scavo per la raccolta del tartufo integro è effettuato mediante l'utilizzo dell'apposito attrezzo, denominato vanghetto, vanghella o zappetta e limitatamente al luogo in cui il cane abbia individuato il tartufo.

Sono, in ogni caso, vietate la lavorazione del terreno, come la zappatura o la rastrellatura, ai fini della raccolta, nonché la raccolta dei tartufi immaturi o fuori dai periodi di raccolta: mentre è obbligatoria la riempitura delle buche scavate per la raccolta.

La raccolta è consentita dall'alba al tramonto ed è vietata, invece, nelle ore notturne.

Ai fini della tutela e dell'incremento del patrimonio tartufigeno del territorio regionale, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, con proprio decreto definisce annualmente la quantità massima giornaliera individuale complessiva consentita, per tutte o per singole specie di tartufo, prevedendo se necessario che tali limiti non siano applicati a determinati soggetti.

Il successivo articolo 10 dispone che l'attività di cerca e raccolta dei tartufi è consentita previo superamento di un esame di abilitazione tenuto periodicamente presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente. A seguito del superamento di detto esame viene rilasciato apposito tesserino di idoneità alla raccolta, il cui possesso non è richiesto per la raccolta effettuata presso le tartufaie coltivate.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 11, i soggetti abilitati alla raccolta del tartufo sono iscritti in uno specifico registro regionale istituito presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, che viene aggiornato annualmente.

L'articolo 13 prevede, altresì, che il possesso del suddetto tesserino attestante l'idoneità del tartufaio alla cerca e raccolta del tartufo, "*vale quale notifica all'autorità sanitaria competente in cui risiede il tartufaio, ai sensi della normativa nazionale ed europea vigente*". La norma consente, poi, alle associazioni dei tartufai e tartuficoltori riconosciute dalla Regione, tramite le loro rappresentanze regionali e nazionali, di redigere manuali di corretta prassi igienica e adottarli, previa validazione da parte dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, in conformità alle direttive del Ministero della salute.

Per ciò che concerne l'attività di promozione, spetta alla Regione promuovere iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e il rispetto del patrimonio tartufigeno, del bosco e dell'ambiente. Per il perseguimento delle suddette finalità, la Giunta regionale può destinare appositi contributi - definendone le modalità ed i requisiti per la relativa assegnazione - a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di manifestazioni o fiere.

Da ultimo, l'articolo 16 affida al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione, agli organi di polizia locale e alle compagnie barracellari⁵, il controllo e la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni contenute nella legge in rassegna, mentre il successivo articolo 17 disciplina l'apparato sanzionatorio.

Toscana

Legge regionale 2 agosto 2023, n. 36 "*Norme in materia di cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e di valorizzazione del patrimonio tartufigo toscano*".

La legge n. 36 disciplina la cerca, la raccolta e la coltivazione dei tartufi nel rispetto dei principi della normativa statale in materia, delle esigenze di tutela e della conservazione del patrimonio tartufigo.

Dal punto di vista definitorio, si evidenziano, in particolare, le seguenti definizioni:

- cerca: l'attività di ricerca del tartufo mediante l'ausilio massimo di due cani, compreso quello in addestramento, con le modalità di cui all'articolo 7, nonché secondo il calendario di cui all'articolo 8;
- tartufaia naturale: qualsiasi superficie con una o più piante che producono tartufo in modo spontaneo, come boschi, siepi, filari e singoli alberi in cui cresce il tartufo;
- tartufaia naturale controllata: tartufaia naturale gestita attraverso uno specifico piano basato sull'adozione di tecniche colturali di mantenimento e di miglioramento della produzione del tartufo "in situ" che devono rispettare e mantenere gli habitat naturali e gli equilibri dell'ecosistema;
- tartufaia coltivata: terreno agricolo in cui sono messe a dimora piante tartufigene in un terreno nudo e in ambienti vocati con lo scopo di produrre il tartufo attraverso l'adozione di specifiche tecniche colturali, in numero non inferiore a duecento piante per ettaro. Le tartufai coltivate non sono considerate boschi ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera b), della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);

⁵ L'ordinamento ed il funzionamento delle Compagnie Barracellari sono regolati dalla L.R. 15 luglio 1988, n. 25. Una norma speciale ed esclusiva della Sardegna che pur risentendo profondamente del periodo storico in cui è stata formulata, rappresenta ancora oggi un "*unicum*" di notevole interesse storico, giuridico-amministrativo e istituzionale. La legge esplica la propria efficacia nel solo territorio regionale.

La Compagnia barracellare è un organismo a cui sono affidati importanti compiti di natura privatistica e pubblicistica e di cui i Comuni si dotano, liberamente, diventando, di conseguenza, i primi diretti interlocutori e responsabili del corretto funzionamento delle stesse e rispetto alle quali esercitano anche la sorveglianza sulla gestione contabile e amministrativa ai sensi dell'art. 17, c.8 della L.R. n. 25 cit.

Le Compagnie sono dedite istituzionalmente alla tutela della proprietà rurale ed alla prestazione assicurativa per i danneggiamenti subiti dei beni affidati alla loro custodia. Tra i diversi compiti collaterali e di collaborazione con le autorità territoriali spiccano le materie di competenza della regione sarda, tra cui la tutela dell'ambiente e il servizio antincendio.

- piante tartufigene: piantine di specie forestali preventivamente micorrizzate con funghi del genere *Tuber* di cui all'articolo 5, definite nel regolamento di attuazione, certificate dal Servizio fitosanitario regionale;
- tartufaio o raccoglitore di tartufo: colui che è abilitato alla cerca e raccolta del tartufo spontaneo o comunque non coltivato, in possesso del tesserino di cui all'articolo 9;
- h) tartuficoltore o coltivatore di tartufo: colui che conduce una tartufaia coltivata, della quale detiene la proprietà o altro diritto sul fondo, in possesso del tesserino di cui all'articolo 9;

Dal versante delle competenze istituzionali, l'articolo 3 demanda alla competenza della Giunta regionale: a) la tenuta e la gestione dell'elenco regionale dei tesserini di abilitazione alla cerca e alla raccolta dei tartufi; b) la tenuta e la gestione dell'elenco regionale delle attestazioni di riconoscimento delle tartufaie naturali controllate e delle tartufaie coltivate, compresi i relativi rinnovi; c) la realizzazione, la tenuta e l'aggiornamento della mappatura delle aree tartufigene naturali e delle tartufaie naturali controllate e di quelle coltivate, con le modalità previste nel relativo regolamento di attuazione.

Al contempo, sono di competenza dei comuni, in particolare: il rilascio e il rinnovo del tesserino di abilitazione per la cerca e per la raccolta del tartufo; l'invio annuale dei dati relativi al rilascio e al rinnovo dei tesserini di abilitazione alla Giunta regionale con le modalità e i tempi previsti dal regolamento di attuazione; il rilascio e la revoca del riconoscimento delle tartufaie naturali controllate e delle tartufaie coltivate (articolo 4).

L'articolo 5 elenca le specie di tartufi che possono essere cercate, raccolte e coltivate sul territorio regionale destinate al consumo. Inoltre, è stabilito che l'accertamento delle specie di *Tuber* può essere fatto a vista dall'operatore, munito di tesserino di abilitazione, durante la cessione del prodotto. In caso di dubbio o contestazione, l'identificazione delle specie deve essere condotta da una delle strutture individuate nel regolamento di attuazione con le modalità ivi previste.

Il successivo articolo 6 individua le zone geografiche di provenienza, allo scopo di tutelare e valorizzare la produzione regionale tartufigola e di offrire al consumatore la conoscenza della provenienza del prodotto.

La Giunta regionale può, in ogni caso, istituire, anche su proposta dei comuni, nuove zone geografiche di provenienza del prodotto e modificare la delimitazione delle zone geografiche esistenti, secondo le modalità definite nel regolamento di attuazione più volte citato.

L'articolo 7 reca la disciplina e le modalità della cerca e della raccolta del tartufo che è libera nei boschi, nei terreni non coltivati e, qualora non siano oggetto di concessione demaniale, lungo le sponde e gli argini dei corsi d'acqua classificati pubblici dalla vigente normativa. Sono, poi, considerate aree soggette a libera cerca e raccolta "*i pascoli in assenza di bestiame, in ogni caso, senza danneggiare il pascolo e le relative strutture di contenimento degli animali*".

Per praticare la cerca e la raccolta del tartufo, il tartufaio deve essere in possesso del tesserino di abilitazione per la cerca e la raccolta del tartufo ed in regola con il versamento annuale.

Inoltre, la disposizione precisa che l'attività di cerca e raccolta del tartufo all'interno delle tartufaie naturali controllate e delle tartufaie coltivate è riservata solo agli aventi titolo.

L'attività di cerca del tartufo, da chiunque esercitata, deve essere effettuata con l'ausilio massimo di due cani, compreso quello in addestramento e lo scavo deve essere effettuato con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella) e limitato al punto ove il cane abbia iniziato detto scavo. Le buche aperte per l'estrazione devono essere subito riempite con il medesimo terreno di scavo.

Da ultimo, l'articolo chiarisce che è vietata, salvo per i proprietari o aventi titolo, l'attività di ricerca e raccolta dei tartufi nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili a uso abitativo adiacenti, nelle pioppete, nei nocioleti e negli impianti di arboricoltura da legno che siano in attualità di coltivazione. È altresì vietata la cerca e la raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di anni quindici e fuori dai periodi

previsti dal calendario e nelle ore notturne. Infine, la lavorazione del terreno ai fini della raccolta non deve comportare la zappatura o la rastrellatura e non possono essere raccolti tartufi immaturi.

L'articolo 8 definisce, per ogni specie, il calendario e gli orari solari in cui sul territorio regionale sono consentiti la cerca e la raccolta delle specie di tartufi ivi indicate, disponendo, tuttavia, che la cerca e la raccolta è vietata per tutte le specie nei mesi di maggio e settembre (fermo ecologico).

Inoltre, al fine di evitare danni alla struttura fisica e chimica del terreno tartufigeno, nonché al patrimonio boschivo tartufigeno, la Giunta regionale può, comunque, vietare, per periodi determinati e per specifiche zone, la cerca e la raccolta dei tartufi su istanza motivata da parte del Comune territorialmente competente e secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione. Infine, allo scopo di recare minor disturbo alla fauna selvatica nel periodo riproduttivo viene stabilito il divieto di raccolta dei tartufi dal 1° al 30 giugno di ogni anno nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri pubblici e privati di produzione della fauna selvatica.

L'articolo 9 contiene la disciplina della procedura per il rilascio del tesserino di abilitazione per la cerca e la raccolta del tartufo. In particolare, il tesserino può essere rilasciato solo a coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età ed ha una validità decennale sull'intero territorio nazionale. Negli anni successivi a quello di rilascio, il tartufaio è tenuto al versamento annuale, prima dell'inizio dell'attività di cerca e raccolta, dell'importo stabilito dalla Regione; tale versamento ha validità per l'anno solare sino al 31 dicembre dell'anno di riferimento. Alla scadenza, il tesserino può essere rinnovato su richiesta dell'interessato, previa frequenza di apposito corso di aggiornamento della durata minima di otto ore. Il pagamento del citato importo non è dovuto in caso di mancato esercizio, per l'anno solare, dell'attività di cerca e di raccolta e nell'ipotesi in cui tale attività è svolta in Toscana da soggetti abilitati, residenti in altra regione, purché in regola con le normative della Regione di residenza.

Ai sensi dell'articolo 10, *“l'accertamento dell'idoneità alla cerca e alla raccolta del tartufo viene verificato mediante la frequenza di un percorso formativo della durata minima di trenta ore e il superamento di un esame finale da sostenere”* dinanzi a una Commissione *ad hoc* nominata dalla Regione.

L'articolo 11 reca disposizioni in materia di riconoscimento della tartufaia naturale controllata stabilendo che, a livello comunale, per singola specie, la superficie complessiva delle aree occupate dalle predette tartufaie non può eccedere il venti per cento della superficie complessiva delle aree tartufigene comunali, così come risultanti dalla mappatura regionale riferita alla singola specie. Il Comune può aumentare la superficie complessiva delle aree occupate dalle tartufaie naturali controllate fino a un massimo del quaranta per cento della superficie complessiva delle aree tartufigene su base comunale per singola specie, così come risultanti dalla surriferita mappatura regionale.

In riferimento ai limiti di superficie viene precisato che la superficie della tartufaia naturale controllata non può essere superiore a tre ettari e non può essere inferiore a un ettaro e che, qualora la richiesta di riconoscimento sia presentata da consorzi volontari, la superficie massima può essere di quindici ettari. Inoltre, tra due tartufaie naturali controllate confinanti deve essere previsto un corridoio per il libero passaggio di almeno cinquanta metri.

La norma prevede una deroga nel caso in cui la richiesta sia presentata da imprenditori agricoli professionali di cui alla legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola) o da associazioni di tartufai riconosciute, disponendo che a quest'ultimi non si applicano i limiti di superficie in parola.

La realizzazione della tartufaia naturale controllata è soggetta al riconoscimento del Comune. Nello specifico, la suddetta richiesta è presentata al Comune ove ricadono i terreni dal proprietario o da chi ne ha la disponibilità tramite il sistema informativo per la gestione delle attività forestali (SIGAF) o, per le imprese agricole, tramite la dichiarazione unica aziendale (DUA) sul sistema informativo dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA). Con regolamento di attuazione viene stabilito la documentazione da presentare per il riconoscimento della tartufaia naturale controllata.

Per ciò che concerne la cerca e la raccolta dei tartufi all'interno della tartufaia naturale controllata viene stabilito che:

- la tartufaia naturale controllata riconosciuta deve essere delimitata da apposita tabellazione secondo le tipologie e le modalità di apposizione definite dal regolamento di attuazione;
- il titolare della tartufaia naturale controllata riconosciuta, per effettuare la cerca e la raccolta di tartufi deve essere in possesso del tesserino di abilitazione ed in regola con il versamento annuale, nonché deve rispettare le modalità della cerca e della raccolta del tartufo e il relativo calendario;
- il titolare dell'attestato di riconoscimento può autorizzare alla raccolta riservata soggetti muniti del tesserino di abilitazione ed in regola con il versamento annuale. La suddetta autorizzazione può essere giornaliera, per più giorni o annuale e può essere rinnovata fino al raggiungimento di un periodo massimo di raccolta di due anni, nonché deve essere esibita alle autorità competenti in caso di controlli ufficiali. I nominativi dei soggetti autorizzati per più giorni o per un anno devono essere comunicati al Comune che ha rilasciato il riconoscimento. I soggetti autorizzati devono essere in regola con il versamento annuale.

Infine, gli enti di cui all'articolo 3-ter della L.R. 39/2000 (Unione dei comuni e Città metropolitana di Firenze), possono dare in concessione beni del patrimonio agricolo-forestale in loro gestione, con lo scopo di consentire in essi l'attività di cerca e raccolta organizzata dei tartufi, a imprenditori agricoli singoli o associati, con priorità per i coltivatori diretti e cooperative agricole, o ad associazioni di raccoglitori riconosciute, ai fini (articolo 11), ai fini della istituzione di tartufaie controllate.

L'articolo 12 definisce le modalità per il riconoscimento della tartufaia coltivata, la cui realizzazione è anche essa soggetta, al pari delle tartufaie controllate, al riconoscimento del Comune e le modalità di presentazione delle relative istanze sono identiche a quelle sopra descritte rispetto alla procedura per il riconoscimento delle tartufaie controllate.

Anche per quanto concerne lo svolgimento dell'attività di cerca e raccolta di tartufi nella tartufaia coltivata riconosciuta, il titolare deve essere in possesso del tesserino di abilitazione ed in regola con il versamento annuale. Inoltre, il titolare dell'attestato di riconoscimento può autorizzare alla raccolta riservata i propri dipendenti in possesso dell'attestato di idoneità ed in regola con il versamento annuale. Si precisa, infine che la tartufaia coltivata riconosciuta deve essere delimitata da apposita tabellazione secondo le tipologie e le modalità di apposizione definite dal regolamento di attuazione e per la cerca e la raccolta nella tartufaia coltivata devono essere rispettate le modalità della cerca e della raccolta del tartufo e il relativo calendario (articolo 12).

Una particolare attenzione va riservata al successivo articolo 13 che prevede la revoca da parte del Comune del riconoscimento di tartufaia naturale controllata e di tartufaia coltivata nel momento in cui non sono rispettate le tecniche colturali indicate nel piano in base al quale è stato rilasciato il provvedimento di riconoscimento.

Inoltre, si prevede che in caso di contributi pubblici per l'effettuazione di lavori di miglioramento nella tartufaia naturale controllata, l'autorizzazione alla cerca e raccolta è sospesa per un periodo di cinque anni decorrente dalla conclusione dei lavori stessi.

L'articolo 14 regola la possibilità della realizzazione da parte delle associazioni di tartufai di un'area di addestramento cani da tartufo- che non può essere maggiore di due ettari in corpo unico - previa presentazione di apposita richiesta di riconoscimento al Comune ove ricadono i terreni di proprietà o nella disponibilità delle associazioni stesse.

Secondo quanto disposto dall'articolo 15, per poter accedere alle agevolazioni previste dalla legge in esame, le associazioni di tartufai devono avere personalità giuridica di diritto privato, prevedere nel loro statuto lo svolgimento di attività volte alla conservazione, miglioramento e tutela degli ambienti tartufigeni, nonché dimostrare che almeno il cinquanta per cento dei soci siano residenti nei Comuni ricompresi nelle aree geografiche di provenienza e il quindici per cento dei soci non siano residenti nei Comuni ricompresi nelle predette aree.

Nel successivo articolo 16 viene riconosciuta la possibilità per i titolari di aziende agricole e forestali di

costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo toscano, per la promozione e tutela di marchi collettivi, la raccolta e la commercializzazione nonché per la gestione di tartufaie coltivate o naturali controllate.

Da ultimo l'articolo 21 prevede che la Regione definisca annualmente gli interventi da realizzare nel piano forestale regionale che costituisce attuazione del programma regionale di sviluppo (PRS), per la valorizzazione e la promozione del patrimonio tartufigeno.

Viene, inoltre, stabilito che le risorse disponibili devono essere ripartite dalla Giunta come segue:

- a) l'ottanta per cento, a favore dei comuni e dei soggetti associativi ovvero le associazioni di tartufai, anche in collaborazione tra loro;
- b) il venti per cento per interventi regionali di tutela, di valorizzazione e di ripristino ambientale delle aree tartufigene destinate alla libera cerca, nonché per studi e ricerche in materia di tartufi.

L'individuazione dei soggetti destinatari dei fondi e la ripartizione delle somme tra gli stessi sono effettuati dalla Giunta regionale sulla base di progetti presentati a seguito di apposito avviso pubblico tenendo conto dell'entità, della rilevanza e della storicità delle iniziative per la tutela, la promozione, la valorizzazione economica del tartufo, la valorizzazione economica dei territori tartufigeni e il ripristino ambientale delle aree tartufigene.

Umbria

Legge regionale 4 ottobre 2023, n. 11 “*Misure per la valorizzazione e promozione della birra artigianale ed agricola*”.

Con la legge in rassegna la Regione Umbria si propone di promuovere la produzione di birra artigianale e agricola, nel rispetto della normativa europea e statale, in attuazione dei principi contenuti nello Statuto regionale e tenuto conto del quadro delle politiche a sostegno delle attività produttive artigianali e del patrimonio agro-alimentare di qualità.

Dal punto di vista definitorio, da un lato, si prevedono componenti conformi a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354 (Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra), intendendo, quindi, per:

- a) birra artigianale: la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione;
- b) piccolo birrificio indipendente: un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi. Dall'altro lato, vengono coniate *ex novo* definizioni unicamente ai fini della legge n. 11. In particolare, si intende per:

- 1) piccolo birrificio agricolo: l'impianto facente parte di un'azienda agricola, in possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera a), finalizzato alla produzione di birra artigianale da parte dell'imprenditore agricolo ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 2135 del codice civile;
- 2) microbirrificio: il piccolo birrificio indipendente, di cui alla precedente lettera b), o il piccolo birrificio agricolo, che produce meno di 10.000 ettolitri, includendo in detto quantitativo anche le quantità di birra prodotte per conto di terzi;
- 3) birra agricola: la birra prodotta da imprenditori agricoli, titolari di aziende ubicate nel territorio regionale, che utilizzano nel ciclo produttivo materie prime provenienti in prevalenza dalla coltivazione del fondo, in osservanza del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 5 agosto 2010 (*Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi*).

L'articolo 3 istituisce la “*Giornata della birra artigianale e agricola dell'Umbria*” che è organizzata dalla Regione di concerto con la Camera di Commercio dell'Umbria e con le organizzazioni di categoria del settore, da

realizzare nell'ambito della Fiera della birra artigianale e agricola.

La Giornata è finalizzata, in particolare, ad incentivare la collaborazione tra gli imprenditori umbri, italiani ed esteri operanti nei settori della birra e dell'agricoltura, con l'obiettivo di potenziare l'esportazione dei prodotti, nonché favorire lo scambio di informazioni e di proposte in merito alle maggiori problematiche del settore, anche attraverso la previsione di appositi gruppi di lavoro composti da esperti in materia.

L'articolo 4 prevede che la Giunta regionale possa favorire occasioni e iniziative di informazione, promozione e valorizzazione dei prodotti "birra artigianale" e "birra agricola" anche attraverso una fiera annuale della birra artigianale e agricola da tenersi, a rotazione, nei diversi territori della Regione.

Ai sensi dell'articolo 5, la Regione favorisce la formazione e qualificazione professionale degli operatori e degli addetti del settore⁶, nonché la trasmissione delle conoscenze relative alla produzione di birra. In particolare, è previsto che la Regione promuova livelli di formazione orientati a garantire la disponibilità di figure professionali in grado di gestire e coordinare i processi produttivi aziendali e la disponibilità di operatori qualificati nelle diverse fasi di lavorazione dalla produzione alla vendita.

Per tali finalità la Regione può avvalersi, anche mediante la stipulazione di apposite convenzioni, della collaborazione del Centro di ricerca per l'eccellenza della birra (CERB), delle Università, dei centri di ricerca, degli istituti di istruzione superiore e di enti qualificati operanti sul territorio regionale, fermo quanto previsto dalla L.R. 1/2018 per quanto concerne l'accreditamento degli organismi formativi.

Per quanto riguarda gli interventi per la promozione del settore della birra artigianale ed agricola, l'articolo 6 stabilisce che la Giunta regionale sostenga interventi di ristrutturazione e ammodernamento degli impianti per la produzione e conservazione del prodotto e incentivi l'acquisto di macchinari e di strumenti di dotazione, attraverso l'azione sinergica degli Assessorati competenti in materia di sviluppo economico e di agricoltura.

A tal riguardo, vengono riconosciute forme di priorità alle attività e ai soggetti che:

a) svolgono nel territorio della Regione l'intero ciclo di produzione della birra o l'intero ciclo di produzione della birra ad eccezione del processo di maltazione e/o della selezione dei lieviti; b) pongono in essere interventi per la realizzazione di ambienti di lavoro idonei, attrezzature dedicate, processi produttivi e prodotti finali volti a consentire il consumo del prodotto birra artigianale e agricola anche ai cittadini affetti da allergie, intolleranze e particolari patologie alimentari; c) effettuano la produzione di birra artigianale e agricola, attraverso imprese a conduzione giovanile o attraverso imprese a prevalente partecipazione o conduzione femminile; d) effettuano la produzione di birra in territori montani e nelle aree a rischio spopolamento; e) utilizzano, nella produzione della birra, prodotti provenienti prevalentemente dal territorio regionale; f) sono microbirrifici.

Per fini pubblicitari e promozionali delle attività in parola, la Regione Umbria istituisce il portale telematico regionale sulla birra artigianale e agricola, con lo scopo di creare un trasparente scambio di informazioni e garantire una maggiore conoscibilità dei birrifici artigianali e agricoli umbri.

I dati relativi ai birrifici artigianali e agricoli che intendono avvalersi del portale sono accessibili a chiunque e sono pubblicati su apposita piattaforma telematica all'interno del sito istituzionale della Regione (articolo 7).

Una particolare attenzione merita l'articolo 8 che riconosce ai titolari di piccoli birrifici indipendenti o di microbirrifici artigianali la possibilità di svolgere attività di vendita diretta anche per il consumo sul posto dei prodotti di propria produzione, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, con l'osservanza delle

⁶ Articolo 5, comma 3. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, sentiti il CERB e le associazioni di categoria, i requisiti per il conseguimento della qualifica di 'Mastro Birraio, che tengano conto anche dell'esperienza maturata in qualità di imprenditore, di collaboratore familiare, di socio prestatore d'opera addetto a mansioni a carattere produttivo o di dipendente qualificato all'interno di un'impresa esercente attività di produzione della birra e dell'acquisizione, anche attraverso la frequenza obbligatoria di appositi corsi, di un elevato grado di capacità tecnico - professionale e imprenditoriale nonché di nozioni fondamentali per l'insegnamento del mestiere e promuove l'aggiornamento del Repertorio Regionale delle qualificazioni professionali e del catalogo dell'offerta formativa secondo quanto previsto dalla L.R. 1/2018, considerando anche la figura del Mastro Birraio.

disposizioni igienico-sanitarie, mentre, per quanto riguarda l'esercizio della vendita diretta da parte delle imprese agricole, si rimanda a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001.

Dal versare della programmazione, a norma dell'articolo 9 la Giunta regionale adotta con propria deliberazione, entro il 30 marzo di ogni anno, il programma annuale delle attività e degli interventi per il perseguimento delle finalità della legge in rassegna, per l'istituzione della Giornata della birra artigianale e agricola dell'Umbria e della fiera della birra artigianale e agricola, nonché per le azioni di promozione del settore della birra artigianale e agricola, specificando le categorie dei soggetti beneficiari e la tipologia degli interventi ammessi a finanziamento, criteri e modalità di concessione di contributi o altri benefici economici.